

Il possessore del bene sequestrato, ha interesse ad impugnare il dissequestro se il bene è restituito ad un altro, e non a lui

(Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, n.37692/2011 del 15.07.2011)

Che il processo penale sia un fenomeno che non riguarda strettamente solo l'imputato, è cosa ormai nota. Allo stesso modo, è risaputo che il giudice penale, seppur non in via principale, si trova spesso costretto ad occuparsi di questioni diverse dalla libertà personale di un individuo; questioni, cioè, che hanno a che fare con beni materiali e diritti reali (dal latino *res*, ossia cosa).

Può capitare, infatti, che prima della pronuncia della sentenza definitiva sia necessario adottare delle misure cautelari che riguardano non *persone*, ma *cose*. In particolare, quando «vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati» (art. 321 c.p.p.) tale cosa può essere "congelata" (il termine inglese *freezing* rende bene l'idea), nel senso che viene sottratta alla disponibilità del possessore per essergli restituita solo quando non vi saranno più le esigenze che giustificano l'applicazione di una siffatta misura. Il *sequestro preventivo*, cioè, può essere revocato, restituendo il bene all'interessato.

Si badi bene: l'interessato non è necessariamente l'indagato di un qualche reato. Egli può ben essere un soggetto estraneo a qualsiasi azione criminosa, ed avere l'unica "colpa" di possedere un bene "interessante" per l'autorità investigativa o in qualche misura "pericoloso" (si pensi a chi inconsapevolmente acquisti in un negozio un bene che in realtà è il bottino di una rapina). L'interessato, cioè, è la persona nella cui sfera soggettiva il provvedimento in materia di sequestro può produrre conseguenze dirette.

Può accadere in questi casi che il pubblico ministero non abbia più bisogno di quel bene, o che non lo reputi più pericoloso nell'ottica della commissione di altri reati: allora chiederà al giudice procedente di disporre la restituzione a chi riterrà esserne il proprietario.

Potrà anche disporre la restituzione direttamente il P.M. con un proprio provvedimento di dissequestro.

Possesso e proprietà, però, sono due concetti diversi che possono non sussistere in capo allo stesso soggetto. Può succedere, cioè, che venga restituito ad una persona diversa rispetto a quella cui è stato sequestrato, e può succedere anche che ci si "dimentichi" di avvisare quest'ultimo (quello che abbiamo chiamato, come fa il codice di procedura penale, *interessato*).

In questi casi all'interessato è concessa la possibilità di impugnare il provvedimento di dissequestro: può cioè chiedere a un giudice "superiore" di controllare se effettivamente il giudice che procede, su richiesta del magistrato requirente, (o se il Pubblico Ministero che ha provveduto con proprio

decreto) abbia agito correttamente o se invece avrebbe dovuto restituire a lui (possessore in buona fede) il bene sequestrato.

Come tutti gli istituti processuali, però, anche le impugnazioni cautelari *reali* (si chiamano così per distinguerle da quelle personali, dato che appunto riguardano una *res*) sono sottoposte a rigide regole. Una di queste è il rispetto dei termini, che in materia cautelare - data l'esigenza di celerità - sono particolarmente brevi: solo 10 giorni.

Ma da quando decorrono? Per fortuna il diritto spesso si palesa umano e rende elastiche le regole che detta: sarebbe infatti estremamente gravoso far decorrere tali 10 giorni dall'esecuzione del provvedimento di dissequestro (come faccio a sapere che hanno restituito la mia macchina a qualcun altro, se nessuno mi avvisa?); è per questo che il *dies a quo* è rappresentato dalla *data in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza* (e tale norma diventa alquanto importante considerando che la mancata notifica alla persona interessata alla restituzione del bene non è sanzionata da nullità).

Può capitare di sorvolare su questo principio; per fortuna, però, ci pensa la Cassazione a ricordarlo a chiare lettere, come è avvenuto nel caso in esame. Pertanto, a prescindere dalla questione di merito sull'effettiva proprietà di un bene sequestrato, è importante ribadire la rilevanza di un controllo sulle attività compiute in materia cautelare, specie quando si tratta di diritti che terzi soggetti, estranei al procedimento, vantano sui beni sequestrati e di poi dissequestrati. Controllo, questo, che non può essere escluso per un'applicazione solo formale delle regole e non attenta alla totalità dei fattori del caso concreto.

Dott. Michele Simonato
Dottorando in Procedura Penale